

Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012

Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93). (12A12964)

Art. 2 c. 3

3. CiascunUSR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:

- a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
- b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di tirocinio;
- c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attivita' di tirocinio;
- d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
- e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
- f) presenza di laboratori attrezzati;
- g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione;
- h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;
- i) l'eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Art. 5

Candidature

1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 è presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.
2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.